

(N. 2469-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1953

Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi.

ONOREVOLI SENATORI. — La Regione siciliana, avvalendosi del potere d'iniziativa conferitole con legge costituzionale per la presentazione di proposte di legge al Parlamento, ha presentato la proposta n. 2469 per attuare « una migliore » tutela degli sciroppi e delle bibite a base di succhi di agrumi.

Dico « una migliore » tutela, perchè già esiste in questo settore la tutela disposta con regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601 e con regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225. Solo che, alla luce dell'esperienza, l'Assemblea della Regione siciliana afferma che tali norme sono inadeguate sia per proteggere convenientemente l'importante settore della produzione

agrumaria sia per evitare le frodi sin qui frequentemente consumate nella vendita degli sciroppi e delle bibite a base di agrumi.

Da ciò la proposta in esame che l'8^a Commissione permanente del Senato (Agricoltura), con suo motivato parere ci raccomanda di accogliere *integralmente*.

* * *

Come accennato, la proposta ha un duplice scopo:

1° difendere un settore agricolo che ha notevole importanza sia per la sua incidenza nel reddito globale della Nazione, sia per il

contributo che dà e potrà continuare a dare alla nostra bilancia degli scambi commerciali con l'estero;

2° rendere difficile, se non proprio impossibile, la frode nello spaccio delle bevande e degli sciroppi di cui si tratta.

Scopi evidentemente lodevoli, l'uno e l'altro. Cosicché il nostro esame volge ad accertare se lo strumento legislativo propostoci dalla Regione Siciliana sia del tutto idoneo per il raggiungimento degli scopi, o se invece convenga modificarlo onde perfezionarlo.

A tale riguardo è opportuno considerare:

a) quali sono le deficienze riscontrate nella legislazione in vigore;

b) quali gli inconvenienti che ne sono derivati.

Sul primo punto si osserva che il citato decreto dell'ottobre 1931 stabiliva la tutela mercè il divieto di denominare la bibita adoperando il nome di un frutto quando la stessa non sia confezionata *esclusivamente* con sciroppo del frutto corrispondente alla denominazione. Non impiegando *esclusivamente* lo sciroppo, la bibita può essere messa in commercio ma con denominazione di fantasia oppure con la indicazione «aromatizzata...»

Ed ecco i testi di legge che disciplinano questa materia.

Dispone l'articolo 6 del regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601, che «le acque gassose, vendute con il nome di un determinato frutto, debbono essere preparate *esclusivamente* con lo sciroppo di detto frutto e non essere colorate con colori artificiali.

«Non adoperandosi *esclusivamente* sciroppi naturali di frutta, le acque gassose sciroppate non possono portare l'indicazione del frutto, ma debbono essere vendute col nome di *fantasia* dello sciroppo usato, oppure con la indicazione: *aromatizzata*... ad esempio: alla fragola, alla granatina, ecc.»

E l'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, dispone in seguito che:

«Il nome di *sciroppo* seguito dall'indicazione di un dato frutto è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto del frutto nominato, concentrato o non, con saccarosio o soluzioni di saccarosio...

«Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, è ammessa: ... l'aggiunta di sostanze coloranti ritenute innocue a norma del regio decreto 30 ottobre 1934, n. 1938, *destinate a ravvivare il colore*».

Così disponendo, si ritenne allora d'introdurre una sufficiente distinzione nel presentare al pubblico le bevande, tale da metterlo in grado di distinguere una bibita con succhi naturali di frutta da un'altra che del frutto ha soltanto l'essenza.

Tutta qui la tutela in vigore. Senonchè i produttori delle bibite, in contrasto d'interessi coi produttori del frutto, trovano più redditizio sostituire ai succhi naturali l'essenza; e poichè il regio decreto del settembre 1932 autorizza, come si è visto, la colorazione delle bibite, n'è derivato che le bibite confezionate con sciroppo non si distinguono, almeno a prima vista, da quelle confezionate con essenza, anche perchè la denominazione prescritta dalla legge per queste ultime (*aromatizzata* al frutto tale o tal'altro) viene scritta di solito a carattere minuto in luogo poco appariscente della bottiglia e talora soltanto sul tappo, cosicché il consumatore è tratto facilmente in inganno: crede di bere succo di frutta, e beve invece acqua con essenza di frutto!

Ora così stando le cose, sembra giustificato dire che la tutela disposta coi citati decreti è insufficiente; ed è intuitivo altresì il danno che ne deriva al settore della produzione frutticola in genere, e della produzione agrumaria in specie, nonchè il danno che ne deriva ai consumatori i quali, attratti dal contenuto vitaminico e dal buon gusto dei succhi naturali di frutta, acquistano le bibite mentre per effetto della frode sono portati a bere dell'acqua aromatizzata.

Il danno arrecato da questo stato di cose al settore agrumario (che è quello di maggiore interesse nella Regione siciliana, e che ha determinato la proposta di legge in esame) viene calcolato sulla base di un fortissimo calo nell'impiego degli agrumi per la confezione di sciroppi, che infatti da un totale annuo di ben 60.000 quintali prima dell'ultima guerra mondiale è sceso ora a poche migliaia di quintali all'anno!

* * *

Ciò premesso, la proposta di legge si presenta, in verità, più che opportuna, necessaria ed urgente.

Il Parlamento potrebbe respingere la proposta dell'Assemblea Siciliana solo se ostassero fondati motivi. Ma non ve ne sono.

Avanti la 9^a Commissione permanente del Senato, il rappresentante del Ministero della industria e commercio osservò che l'Alto Commissario per l'igiene sta predisponendo un disegno di legge per aggiornare dal lato sanitario la vigente disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari. E pertanto sarebbe opportuno, a suo dire, respingere o quanto meno rinviare la proposta della Regione Siciliana.

È stato obiettato però che il normale corso dell'iniziativa del Commissario per l'igiene (in vista anche del prossimo scadere della legislatura della Camera dei deputati) richiederà molto tempo ancora, e gli inconvenienti e il danno che dalla situazione lamentata derivano all'agricoltura e al consumo sono invece notevoli e ognora crescenti. Poichè altri provvedimenti legislativi sono stati approvati, o sono in corso di approvazione presso il Parlamento, ad iniziativa del Governo e allo scopo di tutelare la produzione e vendita di determinati generi alimentari, non si comprende il perchè si voglia ora cambiare criterio e rinviare la tutela dei prodotti agrumari a quando sarà compiuta l'annunziata elaborazione del Commissariato per l'igiene.

È appena il caso di ricordare che gli interventi dei pubblici poteri debbono essere pronti, risolutivi, ogni volta che si tratta di tutelare l'economia nazionale ed evitare il perpetuarsi di una attività fraudolenta.

Si è detto da parte di un autorevole componente la 9^a Commissione che la proposta in esame non sarebbe diretta in realtà alla tutela delle bibite naturali, come annunzia il titolo della proposta, ma più propriamente sarebbe diretta a tutelare le bibite artificiali. Ciò perchè la colorazione permessa dalla legge snaturerebbe, secondo l'onorevole Commissario, la bibita che perciò stesso non potrebbe essere

ritenuta naturale anche se confezionata con succhi di frutta.

Non solo, ma secondo l'avviso dell'egregio collega non sarebbe neppure esatto affermare che la confezione delle bibite mediante essenza danneggia la produzione frutticola. Ciò perchè, oltre l'acqua si aggiunge in tali bibite acido citrico e, in determinati casi, acido tartarico. Cosicchè anche l'industria delle bevande artificiali attinge al settore della produzione frutticola, della quale una certa quantità viene per tal uso consumata.

Ancora, lo stesso onorevole Commissario ha rilevato che la lunga conservazione degli sciroppi annullerebbe la vitamina C, cosicchè l'asserita utilità vitaminica delle bibite naturali sarebbe quasi una lustra.

Altri Commissari hanno osservato che la proposta di legge produrrebbe, se approvata, notevole danno alle ditte che fabbricano acque gassate con l'uso di essenza.

* * *

A tali obiezioni è stato però risposto che:

a) la colorazione delle bibite con succhi naturali è voluta per necessità estetiche. Infatti con tale espediente si vuole soltanto ravvivare il colore (come esplicitamente ammette il ricordato regio decreto-legge 2 settembre 1932) allo scopo di renderlo più gradevole al consumatore, giacchè il succo da solo dà un colore scialbo alla bibita. E poichè la colorazione è consentita dal testo unico delle leggi sanitarie, nessun documento ne deriva alla salute dei consumatori come nessuna alterazione deriva alla genuinità del prodotto. Dire, dunque, che la bibita con succhi naturali diventa « artificiale » per il solo fatto che la si colora, è una sottigliezza discutibile in astratto, ma priva d'interesse in concreto;

b) asserire che la produzione agrumaria trae vantaggio dalla confezione delle bevande gassate con l'aggiunzione di essenza di frutto può essere vero in termini assoluti. Ma quando si pensa quanto sia sparuta la percentuale di agrumi che si introduce nella bibita mediante la sola aromatizzazione, e quando si tiene presente che l'acido citrico si ottiene ormai quasi esclusivamente col procedimento biologico (ossia senza l'impiego di agrumi), si comprende

che il preteso vantaggio della agrumicoltura per la fabbricazione delle bevande aromatizzate è ben poca cosa al confronto con le migliaia di tonnellate di frutta che si debbono adoperare per la spremitura all'effetto di ottenere i succhi per le bevande naturali;

c) neppure determinante sembra l'argomento relativo alla instabilità dell'acido ascorbico (vitamina C) ove si consideri che ogni prodotto è apprezzato anche in relazione alla durata di conservazione, più o meno lunga; e che, per quanto riguarda le bibite di agrumi, i procedimenti per la stabilità dei succhi escogitati dalla scienza danno affidamento, secondo l'affermazione dei tecnici, di una conservazione sufficientemente duratura per il periodo medio di smercio delle bibite;

d) nè miglior fondamento ha la preoccupazione che possano essere danneggiate dall'attuazione della proposta le ditte che fabbricano le bibite artificiali; e ciò per due considerazioni:

1° perchè la proposta non vieta di continuare a fabbricare le bevande artificiali;

2° perchè quelle ditte possono, solo che lo vogliano, adoperare succo naturale di frutta in luogo di essenza nell'ulteriore corso della loro attività.

In sostanza, con la proposta in esame si vuole mettere sul terreno della onesta attività industriale e della concorrenza lecita la fabbricazione delle bibite e degli sciroppi.

Sia il pubblico giudice del prodotto; e però la legge impedisca a chiunque di fuorviare il pubblico mercè l'impiego della frode.

e) E quando qualcuno osserva che non sembra giustificato il perchè si ammette la colorazione per le bibite naturali, mentre non si vuole ammetterla per quelle aromatizzate, si risponde che l'osservazione non regge. Non si pone l'assoluto divieto di colorare le bibite confezionate con essenza, ma si pone il divieto di colorarle a somiglianza del frutto dal quale è tratta l'essenza. Ogni altra colorazione è ammessa. La vera tutela del prodotto genuino è in questo divieto: di presentare col colore del frutto la bibita che del frutto ha soltanto l'aroma!

In ogni modo, le obiezioni sollevate dai colleghi della 9ª Commissione saranno probabilmente prospettate al Senato da coloro che le hanno mosse, e l'Alto Consesso, apportando i propri lumi alla materia, delibererà per il meglio.

* * *

Qui, intanto, conviene considerare se i singoli articoli della proposta sono bene concepiti ed espressi.

L'articolo primo precisa le denominazioni riservate agli sciroppi ottenuti con succhi di spremitura del frutto ed aggiunta di zucchero saccarosio.

Col secondo comma di detto articolo si permette la colorazione che, giova ripetere, è anche ammessa dalle leggi in vigore.

Nulla da eccepire in proposito; ma sarà opportuno aggiungere, sia pure *ad abundantiam*, che la colorazione dovrà essere fatta con materie permesse dalle disposizioni sanitarie (regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225).

E poichè l'ultimo comma dello stesso articolo stabilisce la percentuale di succo e il tenore zuccherino, si può accogliere il suggerimento del Ministero delle finanze di sostituire alle parole « e densità non inferiore . . . » le altre « e il loro tenore zuccherino totale, espresso in zucchero invertito, deve essere non inferiore al 65 per cento in peso ». Ciò perchè mediante il tenore zuccherino si viene a stabilire con maggiore proprietà ed esattezza la composizione degli sciroppi.

L'articolo 2 della proposta stabilisce che le bevande di cui all'articolo precedente debbono essere analcoliche, e precisa il contenuto massimo di alcool etilico che le bevande possono avere per essere considerate rispondenti alla prescrizione della legge.

La Commissione accetta in pieno tale prescrizione.

Per le considerazioni avanti prospettate, si ritiene che siano bene redatti anche gli articoli 3 e 4, i quali realizzano la finalità della proposta disponendo la diversa denominazione che dovrà distinguere le bibite confezionate con essenze o paste da quelle a base di succhi,

e vietano per le prime l'uso di coloranti, di etichette e di emblemi che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

Occorre però correggere un errore materiale sostituendo nel penultimo rigo del primo comma dell'articolo 3 le parole «essenze o paste» alla locuzione impropria «essenze di paste».

Infine l'articolo 5 riguarda le sanzioni penali, che invero si ritengono adeguate.

* * *

Con le suddette, lievi, modifiche la 9^a Commissione del Senato, confortata dal parere conforme dell'8^a Commissione, esprime, a maggioranza, il proprio favore alla proposta della Regione Siciliana ed invita questo Alto Consesso ad approvarla.

ZIINO, *relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Art. 1.

Le denominazioni « arancio », « limone », « mandarino », « sciroppo di limone, di arancio o di mandarino » e simili, sia da sole che in unione totale o parziale con altre denominazioni, anche se accompagnate da termini rettificativi come « tipo », « uso », « gusto » e simili sono riservate esclusivamente agli sciroppi ottenuti aggiungendo zucchero saccarosio al succo ricavato dalla spremitura di limoni, arance o mandarini, naturale o concentrato, colla sola aggiunta supplementare di acido citrico e di:

a) materie coloranti permesse dalla legge, capaci di conferire al prodotto la caratteristica colorazione della buccia del relativo frutto;

b) essenze o paste aromatizzanti naturali ottenute dalla buccia del rispettivo frutto.

Gli sciroppi, per i quali sono riservate dette denominazioni debbono contenere almeno il 35 per cento in peso di succo espresso come succo naturale, e densità non inferiore a 1,310 pari a 34° beaumé alla temperatura di 15°.

Art. 2.

Le denominazioni « arancio », « limone », « mandarino », « aranciata », « limonata », « mandarinata » e simili, sia da sole che in unione totale o parziale con altre denominazioni, anche se accompagnate da termini rettificativi come « tipo », « uso », « gusto » e simili, sono riservate esclusivamente alle bevande analcoliche ottenute aggiungendo acqua ed eventualmente anidride carbonica:

agli sciroppi, di cui all'articolo precedente;
al succo ottenuto dalla spremitura di limoni, arance, mandarini, con eventuale aggiunta di saccarosio, di acido citrico, delle essenze o paste aromatizzanti naturali, di cui

PROPOSTA DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

a) materie coloranti permesse dalla legge, capaci di conferire al prodotto la caratteristica colorazione della buccia del relativo frutto, purchè sia posta sui recipienti, in modo chiaro e ben leggibile, l'indicazione: colori consentiti dalle disposizioni sanitarie;

b) *Identico.*

Gli sciroppi per i quali sono riservate dette denominazioni debbono contenere almeno il 35 per cento in peso di succo espresso come succo naturale, e il loro tenore zuccherino totale, espresso in zucchero invertito, deve essere non inferiore al 65 per cento in peso.

Art. 2.

Identico.

alla lettera *b*) dell'articolo precedente e di materie coloranti permesse dalla legge, capaci di conferire al prodotto la caratteristica colorazione della buccia del frutto.

Le bevande analcoliche, per le quali dette denominazioni sono consentite, debbono avere un residuo secco non inferiore all'11 per cento e contenere una percentuale di succo naturale non inferiore al 6 per cento.

Ai fini della presente legge sono considerate bevande analcoliche quelle aventi un contenuto di alcool etilico non superiore al 3 per cento in volume.

Art. 3.

In deroga a quanto disposto nei precedenti articoli è consentita la denominazione di « sciroppo aromatizzato » « all'essenza di arancio », « all'essenza di limone » o « all'essenza di mandarino » per gli sciroppi che siano aromatizzati con le essenze di paste aromatizzanti naturali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1.

È consentita la denominazione di « bevanda aromatizzata » « all'essenza di arancio », « alla essenza di limone » o « all'essenza di mandarino » per le bevande aromatizzate con le essenze o paste aromatizzanti, di cui al comma precedente.

Art. 4.

Gli sciroppi e le bibite diversi da quelli per cui sono consentite, secondo le disposizioni della presente legge, le denominazioni di « arancio », « limone », « mandarino », se aromatizzati colle essenze o paste di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, od in qualsiasi altro modo portati ad assumere il profumo ed il sapore del frutto, non possono in alcun caso essere posti in commercio, venduti o detenuti per la vendita, qualora abbiano il caratteristico colore delle buccie del limone, dell'arancio o del mandarino.

È fatto divieto d'impiegare nell'etichettatura, nella propaganda ed in genere nella presentazione di sciroppi e bevande analcoliche diversi da quelli per cui ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge sono riservate le denominazioni di « arancio », « limone » e « mandarino », disegni, emblemi, figurazioni che richiamino il frutto dell'arancio, del limone o del mandarino.

Art. 3.

In deroga a quanto disposto nei precedenti articoli è consentita la denominazione di « sciroppo aromatizzato » « all'essenza di arancio », « all'essenza di limone » o « all'essenza di mandarino » per gli sciroppi che siano aromatizzati con le essenze o paste aromatizzanti naturali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite oltre che con le pene disposte dalle leggi penali anche con la confisca della merce e con la sospensione della licenza per un periodo da 30 a 100 giorni.

In ogni caso si procede a sequestro preventivo del prodotto.

In caso di recidiva, le pene sono raddoppiate e la ditta produttrice è cancellata dall'albo delle licenze sanitarie e municipali con annotazione indicativa che detta ditta non potrà essere più ammessa a licenza.

Art. 5.

Identico.